



Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi

1° ottobre 2024

Regolamento R-243

Istruzioni concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi (ICMP)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

**Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.
Elenco delle abbreviazioni.**

Preambolo

Le presenti istruzioni si fondano su

- a. La legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP; [RS 941.31](#))
- b. L'ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP; [RS 941.311](#))

L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi, Industriestrasse 37, 2555 Brugg, Svizzera, (tel. +41 58 462 66 22, emk.info@bazg.admin.ch) rilascia informazione verbale e scritto sulla legislazione svizzera concernente il controllo dei metalli preziosi.

Abbreviazioni

Convenzione di Vienna	Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (RS 0.941.31)
LCMP	Legge sul controllo dei metalli preziosi del 20 giugno 1933 (RS 941.31)
MA	Marchio d'artefice
OCMP	Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi dell'8 maggio 1934 (RS 941.311)
OEm-CMP	Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi del 6 novembre 2019 (RS 941.319)
UCMP	Ufficio di controllo dei metalli preziosi
Ufficio centrale	Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi

INDICE

1	In generale	7
1.1	Definizioni	7
1.1.1	Metalli preziosi riconosciuti (art. 1 LCMP)	7
1.1.2	Oro di colore (art. 44 OCMP)	7
1.1.3	Oro bianco (art. 44 OCMP)	7
1.1.4	Incollatura (art. 36 OCMP)	7
1.1.5	Assemblaggio inseparabile (art. 7 LCMP)	7
1.1.6	Assemblaggio separabile (art. 7 LCMP)	7
1.1.7	Incrostazione	7
1.1.8	Cassa d'orologio (art. 38 OCMP)	8
1.2	Indicazioni e menzioni come "ORO", "METALLO", ecc.; abbreviazioni e lingue (art. 6 LCMP).....	8
1.3	Designazioni e indicazioni nella pubblicità	8
1.4	Marchio d'artefice (art. 9, 10 e 47 LCMP; capo IV OCMP).....	8
1.4.1	Lavori con marchio d'identificazione italiano	8
1.4.2	Riproduzione dei marchi	9
1.5	Distinzione dei colori dei lavori misti e dei lavori plurimetallici (art. 44 OCMP)	9
1.5.1	Lavori misti (art. 47 OCMP).....	9
1.5.2	Lavori plurimetallici (art. 7a LCMP)	9
1.6	Rifiniture di superficie sui lavori di metalli preziosi e lavori plurimetallici (art. 44 OCMP)	10
1.6.1	Sui metalli preziosi	10
1.6.2	Sui metalli comuni.....	11
1.7	Vendite all'asta.....	11
1.8	Stima del valore e valutazione dell'autenticità da parte degli UCMP	12
2	Lavori di metalli preziosi	13
2.1	Requisiti materiali (art. 1 e 7 LCMP)	13
2.1.1	Saldature (art. 36 OCMP)	13
2.1.2	Argento dorato (vermeil) e argento placcato oro	13
2.1.3	Parti ammesse di metallo comune (art. 7 LCMP; art. 42 OCMP).....	14
2.1.4	Parti ammesse in oro 750‰ su lavori in oro 999‰ o 916‰ (art. 7 LCMP).....	15
2.1.5	Parti ammesse in oro bianco su lavori in platino (art. 7 LCMP)	15
2.1.6	Lavori misti (art. 40 e 47 OCMP)	15
2.1.7	Pepite d'oro (art. 7 LCMP).....	15
2.1.8	Lavori imbottiti (art. 37 OCMP).....	16
2.1.9	Parti di materie non metalliche (art. 1 LCMP)	16
2.2	Prescrizioni concernenti la marchiatura	17
2.2.1	In generale (art. 46 OCMP)	17
2.2.2	Lavori in argento dorato (vermeil) e in argento placcato oro (art. 46 OCMP)	17
2.2.3	Lavori misti (art. 40 e 47 OCMP)	17

2.2.4	Forniture e prodotti semilavorati (art. 52 OCMP)	17
2.3	Disposizioni complementari per i prodotti dell'industria orologiera	18
2.3.1	Parti ammesse di metallo comune (art. 7 LCMP; art. 42 OCMP)	18
2.3.2	Parti in oro bianco su casse e braccialetti in platino (art. 7 LCMP)	18
2.3.3	Marchiatura facoltativa delle parti di movimenti in metallo prezioso (art. 6 LCMP)	18
2.3.4	Casse d'orologio in materie non metalliche e metalli preziosi (art. 1 e 13 LCMP)	18
3	Lavori plurimetallici	19
3.1	Principio (art. 7a LCMP)	19
3.2	Requisiti materiali (art. 1 e 7a LCMP; art. 41 OCMP)	19
3.3	Prescrizioni sulla marchiatura (art. 7a LCMP; art. 48 OCMP)	19
4	Lavori placcati	20
4.1	Principio (art. 8 LCMP)	20
4.2	Requisiti materiali (art. 2 LCMP; art. 43 OCMP)	20
4.3	Prescrizioni sulla marchiatura (art. 49 OCMP)	20
4.3.1	Marchiature vietate (art. 8 LCMP; art. 50 OCMP)	21
4.3.2	Indicazioni di grandezza, numeri, riferimenti (art. 6 LCMP)	21
4.3.3	Marchiature combinate (art. 6 LCMP)	21
5	Imitazioni	22
5.1	Requisiti materiali (art. 2 LCMP)	22
5.2	Prescrizioni concernenti la marchiatura (art. 8 LCMP; art. 50 OCMP)	22
5.3	Servizi da tavola e posate (art. 51 OCMP)	22
6	Altre prescrizioni	23
6.1	Marchiature specifiche di determinati settori industriali o artigianali (art. 6 LCMP; art. 50 OCMP)	23
6.2	Utilizzazione del nome dei metalli preziosi (art. 6 LCMP; art. 50 OCMP)	23
6.3	Fatture, corrispondenza (art. 6 LCMP; art. 50 OCMP)	24
6.4	Certificati di garanzia (art. 6 LCMP)	24
7	Controllo e marchiatura ufficiale	25
7.1	In generale (art. 13 e 20 LCMP; art. 82 OCMP)	25
7.2	Marchiatura ufficiale delle casse d'orologio (art. 117 OCMP)	25
7.3	Punzonatura ufficiale dei lavori con rifinitura PVD/CVD autorizzato (art. 44 OCMP)	25
7.4	Marchiatura ufficiale dei lavori misti (art. 117 OCMP)	26
7.5	Marchiatura ufficiale dei lavori plurimetallici (art. 83 OCMP)	26
7.6	Marchio comune della Convenzione di Vienna (art. 126 OCMP)	26
7.6.1	In generale	26
7.6.2	Marchiatura di lavori esteri importati temporaneamente	26
8	Convenzioni internazionali	27

8.1	Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metalli preziosi ("Convenzione di Vienna - marchio comune", RS 0.941.31).....	27
8.2	Convenzione bilaterale Svizzera – Francia (RS 0.941.334.91).....	27
8.3	Scambio di lettere tra Svizzera e Spagna (RS 0.941.333.2).....	27
8.4	Convenzione bilaterale Svizzera – Austria (RS 0.941.316.3)	27
8.5	Convenzione bilaterale Svizzera – Italia (RS 0.941.345.4)	27
8.6	Convenzione bilaterale Svizzera – Federazione Russia (RS 0.941.366.5).....	28
8.7	Convenzione bilaterale Svizzera – Kazakhstan (RS 0.941.347.0).....	28
8.8	Pratica nel contesto della punzonatura ufficiale in relazione con gli accordi bilaterali e multilaterali	28
8.8.1	Lavori che recano un marchio d'artefice riconosciuto nel contesto d'una convenzione bilaterale	28
8.8.2	Lavori provenienti da paesi terzi con punzone di garanzia straniero riconosciuto.....	28
8.8.3	Casse d'orologio italiane importate via un paese terzo.....	28
8.8.4	Punzoni di garanzia stranieri con indicazione di titolo integrata.....	28
9	Importazione, esportazione	29
9.1	Importazione (art. 20 LCMP; art. 126 e 131 OCMP)	29
9.2	Esportazione (art. 21 LCMP; art. 135 OCMP).....	29
9.3	Importazione temporanea (art. 134 OCMP).....	29
10	Metalli preziosi usati e cascami contenenti metalli preziosi (materie da fondere)	30
10.1	Acquisto a titolo professionale di metalli preziosi usati (materie da fondere) (art. 31a LCMP; art. 164 e 172a – 172f OCMP)	30
10.2	Rivendita.....	30
10.2.1	Rivendita di scarti fusi (art. 31 LCMP; art. 169 OCMP).....	30
10.2.2	Rivendita degli scarti derivanti dalla loro propria attività (art. 171 e 172 OCMP).....	31
10.2.3	Rivendita di metalli preziosi usati nei negozi (gioielli d'occasione).....	31
10.3	Riutilizzazione di metalli preziosi usati come materia prima per la fabbricazione .	31
10.4	Elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti (art. 168d e 178 OCMP).....	31
11	Ispezioni (art. 38 LCMP; art. 15, 168d e 172f OCMP).....	32
12	Provvedimenti organizzativi	33
13	Disposizioni finali	33

1 In generale

1.1 Definizioni

1.1.1 Metalli preziosi riconosciuti (art. 1 LCMP)

Solo l'oro, l'argento, il platino e il palladio ai sensi della legislazione LCMP sono riconosciuti come metalli preziosi.

Il rodio, il rutenio, l'iridio e l'osmio, non sono sottomessi alla LCMP in termini di requisiti minimi materiali o di prescrizioni sulla marcatura. Questi metalli sono anche esentati dalle disposizioni che regolano: la fusione dei metalli preziosi e l'acquisto a titolo professionale di metalli preziosi usati.

1.1.2 Oro di colore (art. 44 OCMP)

Appellativo applicabile a tutte le leghe di oro, eccettuate quelle di oro bianco, ossia all'oro rosso, giallo o verde in tutte le loro tonalità, il cui colore è generalmente conferito da additivi cromatici come l'argento e il rame.

1.1.3 Oro bianco (art. 44 OCMP)

Lega di colore bianco, ottenuta tramite aggiunta di palladio, di nichelio, di ferro, ecc.

1.1.4 Incollatura (art. 36 OCMP)

L'incollatura è equivalente alla saldatura.

1.1.5 Assemblaggio inseparabile (art. 7 LCMP)

È considerato inseparabile qualsiasi assemblaggio definitivo, ottenuto mediante saldatura, ribaditura, incollatura o pressatura.

1.1.6 Assemblaggio separabile (art. 7 LCMP)

È considerato separabile qualsiasi assemblaggio che può essere smontato e rimontato senza danneggiare il lavoro (avvitatura, copiglia, chiusura a pressione o clips).

È lecito fabbricare dei lavori costituiti da parti appartenenti a categorie di lavori differenti, sempre che tali parti siano assemblate in modo separabile. Ogni oggetto deve essere contrassegnato singolarmente.

Esempio: i braccialetti di metallo comune dorato montati su casse d'orologio in oro devono recare la marchiatura "METALLO".

1.1.7 Incrostazione

Elementi decorativi metallici, inseriti meccanicamente nell'oggetto mediante incrostazione, laminatura o martellatura. Le incrostazioni di metallo prezioso non sono considerate un rivestimento, ma come parte (componente) in metallo prezioso. I lavori comprendenti incrostazioni sono considerati come lavori misti o plurimetallici e di conseguenza devono rispettare le prescrizioni previste per questa categoria di lavori.

1.1.8 Cassa d'orologio (art. 38 OCMP)

Per cassa d'orologio assoggettata alla punzonatura ufficiale obbligatoria giusta l'articolo 38 OCMP si intende qualsiasi oggetto che racchiude un movimento. Le dimensioni del movimento sono determinati sulla base dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione "Svizzera" per gli orologi ([RS 232.119](#)).

1.2 Indicazioni e menzioni come "ORO", "METALLO", ecc.; abbreviazioni e lingue (art. 6 LCMP)

Nelle presenti istruzioni, i caratteri delle indicazioni e dei marchi hanno solo valore d'esempio. Le indicazioni e le menzioni devono essere scritte in tutte lettere, le abbreviazioni non sono autorizzate. L'unica eccezione sono i simboli chimici secondo la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry): per esempio "Au" per l'oro, "Ag" per l'argento, "Ti" per il titanio.

Le indicazioni e le marchiature possono essere apposte in francese, tedesco, italiano e inglese.

1.3 Designazioni e indicazioni nella pubblicità

Trattasi di designazioni e indicazioni ingannevoli vietate sui lavori, le disposizioni della LCMP e OCMP così come quelli del presente regolamento si applicano anche alla pubblicità. Per pubblicità, si intendono tutti i supporti destinati a descrivere o a promuovere i prodotti siano essi su carta o digitali.

1.4 Marchio d'artefice (art. 9, 10 e 47 LCMP; capo IV OCMP)

Il marchio d'artefice è obbligatorio sui lavori in metalli preziosi (inclusi i lavori misti), plurimetallici e placcati, incluse le "coiffes or".

L'impronta del marchio d'artefice deve corrispondere esattamente alla riproduzione del marchio depositata presso l'Ufficio centrale. Il marchio va apposto sul lavoro in modo chiaro e indelebile.

L'utilizzazione di marchi d'artefice svizzeri senza l'accordo del rispettivo titolare è considerata abusiva a tenore dell'articolo 47 cpv. 1 LCMP.

Il titolare del marchio d'artefice deve notificare all'Ufficio centrale qualsiasi modifica-
zione concernente il proprio marchio (cambiamento di ragione sociale o di domicilio,
ecc.). La modificazione dello schedario dell'Ufficio centrale è gratuita.

1.4.1 Lavori con marchio d'identificazione italiano

Il marchio d'identificazione italiano menzionato nella convezione bilaterale concluso tra la Svizzera e l'Italia (vedi numero 8.5; [RS 0.941.345.4](#)) è riconosciuto come marchio d'artefice anche quando la merce non è inviata direttamente dall'Italia, ma importata in Svizzera da un paese terzo.

1.4.2 Riproduzione dei marchi

I marchi d'artefice impressi sui lavori devono corrispondere esattamente alla riproduzione originale registrata presso l'Ufficio centrale. In alcun caso, un marchio d'artefice negativo (scavato) può essere utilizzato nella la sua versione contraria positiva (in rilievo).

Promemoria: quello che è in **nero** sull'immagine registrata è **scavato** nel lavoro e quello che è **bianco** è in **rilievo** sul lavoro.

1.5 Distinzione dei colori dei lavori misti e dei lavori plurimetallici (art. 44 OCMP)

I trattamenti meccanici della superficie di diversa natura (p.es. una parte pulita a specchio, l'altra parte spazzolata), possono essere considerati come modificazione del colore pertanto che la distinzione sia sufficientemente netta.

1.5.1 Lavori misti (art. 47 OCMP)

I diversi metalli preziosi che compongono un lavoro misto devono essere distinguibili tramite il loro colore.

I lavori costituiti da

- oro bianco con platino,
- oro bianco o platino con palladio,
- oro bianco o platino con argento oppure
- palladio con argento

possono essere considerati lavori misti se la differenza di colore tra i metalli costitutivi è sufficientemente netta e la marchiatura del lavoro è abbastanza esplicita da escludere qualsiasi possibilità di confusione o se il colore di uno dei metalli è stato modificato mediante una rifinitura di superficie giusta la cifra 1.6.

1.5.2 Lavori plurimetallici (art. 7a LCMP)

I diversi metalli d'un lavoro plurimetallico devono avere una differenza di colore sufficientemente netta e la marchiatura del lavoro abbastanza esplicita da escludere qualsiasi possibilità di confusione. Il colore di uno dei metalli può essere modificato mediante una rifinitura di superficie giusta la cifra 1.6.

1.6 Rifiniture di superficie sui lavori di metalli preziosi e lavori plurimetallici (art. 44 OCMP)

Ad eccezione delle prescrizioni di cui alla cifra 1.5 concernenti la distinzione dei colori dei lavori misti e dei lavori plurimetallici, sono ammesse le seguenti rifiniture di superficie:

1.6.1 Sui metalli preziosi

a. **Rifiniture di superficie metalliche (p.es. galvaniche)** in base allo specchietto seguente:

su	Autorizzati
oro	rodio, rutenio, platino, oro
argento	rodio, rutenio, platino, oro, palladio, argento; doratura o placcatura oro, sino al 100% della superficie, su riserva della marchiatura prevista alla cifra 2.2.2
platino	rodio, rutenio, platino
palladio	rodio, rutenio, platino, oro, palladio

I rivestimenti in metalli preziosi devono essere ai titoli minimi seguenti:

- oro 585‰
- argento 800‰
- platino 850‰
- palladio 500‰

Se lega di base e rivestimento sono costituiti dal medesimo metallo, il rivestimento deve essere almeno al titolo della lega del metallo di base.

b. **Strati intermedi di metalli comuni**

Gli strati intermedi di metalli comuni sono vietati nei lavori di metalli preziosi (gioielleria, posate e stoviglie, casse d'orologio e loro parti complementari, ecc.).

Per motivi tecnici sono ammesse le seguenti eccezioni:

- gli strati intermedi di metallo comune su medaglie d'argento e sull'oreficeria decorativa d'argento che non entra in contatto con le derrate alimentari (cavatappi, levacapsule, vassoi, vasi, candelieri, trofei, cornici per fotografie, ecc.);
- gli strati intermedi costituiti da una lega bianca di rame-stagno su lavori in argento dorato o placcato d'oro.

Le parti che hanno tali rivestimenti, inclusi strati intermedi, devono raggiungere almeno il titolo scolpito.

c. Trattamenti chimici o termici durevoli

P.es. "oro blu", argento solforato.

d. Rifiniture non metalliche

P.es. lacca, smalto o niello.

e. Rifiniture con carattere non metallico

Il rivestimento è ottenuto mediante deposito fisico in fase di vapore (PVD) o chimico (CVD), composto da metalli e da non-metalli e che presenta un carattere non metallico (p.es. TiC, TiN). Il rivestimento non deve avere il colore di un metallo prezioso o di una lega di metalli preziosi.

Le parti che hanno ricevuto tale rivestimento, devono raggiungere il titolo impresso sul lavoro.

Nel processo di controllo e punzonatura ufficiale, questo tipo di rivestimenti sono sottoposti ad un'autorizzazione dell'Ufficio centrale.

Questa, deve essere fatta direttamente dal fabbricante/fornitore del rivestimento secondo le direttive emesse in materia dall'Ufficio centrale.

La validazione dei rivestimenti è sottoposta ad un emolumento fissato nella OEm-CMP.

1.6.2 Sui metalli comuni

a. Trattamenti chimici o termici durevoli

P.es. acciaio brunito.

b. Rifiniture non metalliche

P.es. lacca, smalto o niello.

c. Rifinitura di metallo comune d'un altro colore

Un rivestimento di metallo comune d'un altro colore applicato sulla parte costituita da metallo comune.

1.7 Vendite all'asta

I lavori in metallo prezioso, i lavori multimetallo, i lavori placcati e i simili proposti nelle vendite all'asta private o ufficiali devono essere conformi alla LCMP sia dal profilo formale che materiale.

I lavori messi in regola da un UCMP non sono punzonati ufficialmente - ad eccezione delle casse d'orologio - solo se queste hanno ricevuto il marchio dell'ufficio di controllo conformemente all'allegato II, cifra 2 dell'OCMP.

1.8 Stima del valore e valutazione dell'autenticità da parte degli UCMP

Le stime ufficiali del valore e valutazione dell'autenticità dei lavori in metallo prezioso, dei prodotti della fusione, delle monete o medaglie, non sono di competenza degli UCMP. Lo stesso principio si applica alla stima del grado di conservazione delle monete, medaglie o altri oggetti.

È autorizzato a constatare la esattezza e l'ammissibilità delle designazioni applicate ai lavori.

2 Lavori di metalli preziosi

2.1 Requisiti materiali (art. 1 e 7 LCMP)

2.1.1 Saldature (art. 36 OCMP)

Le saldature devono per principio essere effettuate con una lega dello stesso metallo prezioso e dello stesso titolo di quello del lavoro.

Sono ammesse le seguenti eccezioni:

- oro:
 - le saldature per i lavori da una lega d'oro d'un titolo superiore a 750‰ devono contenere un titolo d'oro di almeno 750‰;
 - per le catene d'oro realizzate con fili di un diametro inferiore a 1 mm sono ammesse le saldature senza oro;
- argento:
 - le saldature per i lavori da una lega d'argento d'un titolo di almeno 925‰ devono contenere un titolo d'argento di almeno 650‰;
 - le saldature per i lavori da una lega d'argento d'un titolo inferiore a 925‰ devono contenere un titolo d'argento di almeno 550‰;
- platino:
 - le saldature per i lavori da una lega di platino devono contenere almeno 800‰ di metalli preziosi;
- palladio:
 - le saldature per i lavori da una lega di palladio devono contenere almeno 700‰ di metalli preziosi.

Quando è richiesto il marchio della Convenzione di Vienna, una tolleranza secondo l'articolo 36 capoverso 3 OCMP non è ammessa per le saldature.

2.1.2 Argento dorato (vermeil) e argento placcato oro

Lo strato d'oro deve avere un titolo minimo di almeno 585‰.

2.1.3 Parti ammesse di metallo comune (art. 7 LCMP; art. 42 OCMP)

2.1.3.1 In generale

Per motivi tecnici i lavori in metalli preziosi possono avere parti in metallo comune.

Le parti in metallo comune non possono essere utilizzate allo scopo di far apparire i lavori più solidi, più pesanti o ricchi di metallo prezioso di quanto lo siano realmente.

Se tecnicamente possibile, le parti di metallo comune devono recare la dicitura "METALLO" oppure il nome specifico del metallo o della lega utilizzati (p.es. "ACCIAIO", "INOX", "OTTONE"); se ciò non è possibile queste parti devono allora distinguersi per mezzo del colore dal metallo prezioso.

Le parti autorizzate di metallo comune possono anche essere costituite da metalli preziosi a un titolo inferiore a quello inciso. Sempre che ciò sia tecnicamente possibile, esse devono recare la dicitura "METALLO".

Le parti ammesse sono quelle menzionate nei paragrafi seguenti; in casi debitamente motivati e previa presentazione di campioni o disegni tecnici, l'Ufficio centrale può autorizzare altre eccezioni.

2.1.3.2 Per tutti i lavori di metalli preziosi

Per motivi tecnici, i lavori di metalli preziosi possono comportare dei meccanismi o delle parti costitutive di metalli comuni. Sono autorizzati:

- meccanismi e clips per strumenti per scrivere;
- meccanismi per accendini;
- lame di coltelli, parti di cavatappi, levacapsule e articoli analoghi;
- molle;
- fili d'assemblaggio in acciaio per collane (il filo d'acciaio non deve avere carattere decorativo);
- calamite di chiusura;
- sistemi di sicurezza a molla o a pressione per spille per cravatte o spille dette "pin's".

2.1.3.3 Su lavori in argento sono inoltre ammesse le parti seguenti

di metalli comuni:

- fermagli delle cravatte americane tipo "Country";
- cricchi di fermagli per braccialetti e collane;
- fermagli o sistemi di sicurezza per spille (aghi, palline di sicurezza, cerniera) e clips per orecchini, compresi i ponti;
- copiglie per cerniere;
- aghi per "pin's".

di metalli o leghe anallergiche, unicamente:

- gambi e viti per gioielli "piercing";
- gambi e gambi filettati per bottoni e orecchini, incluse le alette (pulsanti).

2.1.4 Parti ammesse in oro 750‰ su lavori in oro 999‰ o 916‰ (art. 7 LCMP)

Per motivi tecnici, i lavori in oro al titolo di 999‰ e 916‰ possono comprendere le parti qui appresso - non marchate - in oro 750‰:

- aghi e clips, compresi ponti e staffe;
- ganci e "otto" di sicurezza, moschettone;
- tubetti degli "otto" di sicurezza;
- scattini e palline di sicurezza;
- copiglie per cerniere;
- gambi e gambi filettati per bottoni e orecchini, incluse le alette (pulsanti);
- clips, compresi i ponti degli orecchini.

2.1.5 Parti ammesse in oro bianco su lavori in platino (art. 7 LCMP)

Per i lavori in platino, le parti menzionate alla cifra 2.1.4 possono essere in oro bianco 750‰. Se possibile, devono essere marchiate con il simbolo chimico "Au" o la dicitura "ORO", "OR" o "GOLD".

2.1.6 Lavori misti (art. 40 e 47 OCMP)

I diversi metalli preziosi che costituiscono un lavoro misto devono avere almeno il titolo legale minimo previsto per ogni singolo metallo secondo la LCMP allegato 2 cifra 1.

Le parti costituite da metalli preziosi che potrebbero essere confuse con un rivestimento possono essere contrassegnate con un'indicazione del titolo solo se il loro spessore è di almeno 500 micrometri ed è visibile; altrimenti sono considerate rifinite in superficie (v. cifra 1.6.1 lettera a).

2.1.7 Pepite d'oro (art. 7 LCMP)

L'oro nativo sotto forma di pepite ("nuggets") è ammesso sui lavori di metalli preziosi e sui lavori plurimetallici, indipendentemente dal titolo e dai criteri distintivi cromatici.

2.1.8 Lavori imbottiti (art. 37 OCMP)

I lavori di metallo prezioso e le parti di metallo prezioso di lavori plurimetallici non devono racchiudere metalli - incluse leghe di metalli preziosi d'un titolo inferiore - né sostanze diverse dal metallo prezioso che costituisce la massa principale.

In particolare è proibito rinforzarli affinché sembrino più solidi e pesanti di quanto non lo siano realmente.

Per motivi tecnici sono tuttavia ammesse le seguenti eccezioni:

- candelabri, vasi e oggetti simili di argento: per assicurare una migliore stabilità dell'insieme è autorizzato il riempimento del piedistallo con mastici o materiale simile. Sono pure accettate le placche di base di metallo comune avvitate all'oggetto e che recano la menzione "METALLO". Il riempimento delle colonne o delle braccia dei candelabri è per contro vietato;
- coltelli da tavola, posate per l'insalata, utensili per trinciare, coltelli per il dolce, assortimenti per la manicure, ecc., con manici formati da un guscio d'argento riempito di mastice o cemento.

In casi debitamente motivati e verso presentazione di campioni o disegni tecnici, l'Ufficio centrale può autorizzare altre eccezioni.

2.1.9 Parti di materie non metalliche (art. 1 LCMP)

2.1.9.1 In generale

Le parti costituite da materie non metalliche (pietre preziose, vetro, legno, materie plastiche, ecc.) sono ammesse, sempre che siano nettamente distinguibili dal metallo prezioso, le loro dimensioni siano evidenti e non siano né ricoperte né colorate in modo tale da confonderle con dei metalli preziosi.

In caso di copertura parziale o di colorazioni parziali di parti in materiale non metallico (es. decorazioni o indici su parti in ceramica delle lunette delle casse d'orologio), l'Ufficio centrale può concedere deroghe in casi debitamente giustificati presentati con campioni e/o disegni tecnici.

2.1.9.2 Cornici per fotografie in argento

Le cornici per fotografie fabbricate con una lamiera stampata in argento incollata su un supporto non metallico sono ammesse anche se la parte in argento è per esempio riempita di gesso, materia plastica o colla.

È vietato rinforzare le cornici d'argento con metalli comuni.

2.2 Prescrizioni concernenti la marchiatura

2.2.1 In generale (art. 46 OCMP)

Ad eccezione degli oggetti menzionati all'articolo 45 OCMP, i lavori di metalli preziosi devono recare accanto al marchio d'artefice l'indicazione del loro titolo in millesimi, espressa in cifre arabe. Come per l'indicazione del titolo, anche la designazione del metallo (p.es. Pt, Pd, Ag, Ti, ecc.) deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile e avere un'altezza minima di 0.5 mm.

2.2.2 Lavori in argento dorato (vermeil) e in argento placcato oro (art. 46 OCMP)

Oltre a recare l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice, i lavori d'argento completamente dorati o placcati oro devono essere designati come argento.

Esempi:

argento dorato: ARGENTO, VERMEIL, Ag, STERLING

argento placcato oro: ARGENTO PLACCATO ORO G oppure
SILVER GOLDELECTROPLATED

2.2.3 Lavori misti (art. 40 e 47 OCMP)

2.2.3.1 Principio

I lavori misti possono essere messi in commercio come tali solo se recano l'indicazione del titolo su ogni metallo prezioso.

2.2.3.2 In generale

Se i metalli preziosi che costituiscono un lavoro misto sono distinguibili secondo il loro colore, le indicazioni del titolo devono essere apposte su ogni metallo prezioso.

Per i lavori composti di più parti dello stesso metallo, è sufficiente che una sola di esse rechi l'indicazione del titolo. È sufficiente un solo marchio d'artefice.

Se ragioni tecniche o estetiche impediscono di marcare una parte del lavoro, la marchiatura può essere apposta sull'altra parte. In tal caso la marchiatura deve essere completata con il nome o il simbolo chimico del rispettivo metallo, p.es. "Ag 925/Au 750". Il metallo che predomina in volume deve essere menzionato per primo. Può inoltre essere menzionato il peso del metallo prezioso.

Se i metalli preziosi non sono differenziabili secondo il colore, può essere apposta soltanto l'indicazione del titolo corrispondente del metallo meno prezioso. I metalli preziosi sono classificati in ordine progressivo secondo il valore seguente: argento, palladio, oro, platino.

2.2.4 Forniture e prodotti semilavorati (art. 52 OCMP)

Le parti costituenti (forniture) e i prodotti semilavorati (lavori non finiti o loro parti) di metalli preziosi sono ammessi con l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice, solo con l'indicazione del titolo o solo con il marchio d'artefice oppure anche senza nessuna indicazione.

Colui che assembla o termina un lavoro è responsabile della conformità della marchiatura e della sua composizione.

2.3 Disposizioni complementari per i prodotti dell'industria orologiera

2.3.1 Parti ammesse di metallo comune (art. 7 LCMP; art. 42 OCMP)

- movimenti per orologi e loro parti come quadranti, flangia (réhaut), corone, pignoni di ricarica e pulsanti;
- barrette a molla, copiglie e viti per fissare il braccialetto alla cassa e/o il fermaglio (fibbia, chiusura "dépliant", ecc.) sul bracciale;
- copiglie-perni utilizzati per il movimento delle chiusure;
- altri pezzi a molla;
- viti di assemblaggio per gli elementi della cassa d'orologio;
- viti per regolare la lunghezza dei braccialetti;
- sulla base dei disegni dettagliati, copiglie-perni passanti ridotti allo stretto necessario le quali servono ad articolare il movimento delle differenti maglie dei cinturini multimetallo;
- tubetti di pignoni di ricarica montati in modo separabile sulle casse in oro, platino e palladio;
- tubetti di pignoni di ricarica montati in modo separabile o inseparabile sulle casse in argento;
- portamovimento e anelli d'incassatura;
- cuvette per casse d'orologio, sempre che rechino la marchiatura della loro composizione, p.es. "METALLO" o "STAINLESS STEEL".

2.3.2 Parti in oro bianco su casse e braccialetti in platino (art. 7 LCMP)

I tubetti dei pignoni di ricarica fissati in modo inseparabile (p.es. saldati o infissi) sulle casse d'orologio in platino possono essere di oro bianco.

In casi debitamente motivati e previa presentazione di campioni o disegni tecnici, l'Ufficio centrale può ammettere sulle casse e i braccialetti di orologi in platino altre parti facenti funzione di chiusura, sicurezza o molla in oro bianco.

2.3.3 Marchiatura facoltativa delle parti di movimenti in metallo prezioso (art. 6 LCMP)

I quadranti, i movimenti (p.es. sugli orologi "scheletro") e le parti di movimenti (p.es. rotor) nonché le corone o pulsanti di metallo prezioso sono ammessi con l'indicazione del titolo in millesimi o in carati. L'applicazione del marchio d'artefice non è obbligatoria.

2.3.4 Casse d'orologio in materie non metalliche e metalli preziosi (art. 1 e 13 LCMP)

Le casse d'orologio in materie non metalliche (ceramica, carbonio, ...) che contengono componenti in metallo prezioso sono considerate casse d'orologio in oro, argento, platino o palladio se almeno il fondo, la carrure (castello) o la lunetta sono in metallo prezioso. A queste condizioni, sono subordinate obbligatoriamente al controllo e alla marchiatura ufficiale.

3 Lavori plurimetallici

3.1 Principio (art. 7a LCMP)

I lavori plurimetallici possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e sono adeguatamente marchiati. Se ciò non è il caso, essi rientrano nella categoria delle imitazioni.

3.2 Requisiti materiali (art. 1 e 7a LCMP; art. 41 OCMP)

Nei lavori plurimetallici la proporzione tra parti di metalli preziosi e parti di metalli comuni deve apparire chiaramente. In questo caso, le parti in metallo prezioso possono essere assemblate in modo inseparabile con il metallo comune (saldate, rivettate, incollate, ecc.).

I lavori plurimetallici non devono comprendere né parti placcate né parti che costituiscono un'imitazione; in altri termini, le parti in metallo comune non devono essere rifinite in superficie con oro, argento, platino o palladio.

I lavori plurimetallici non devono inoltre avere il carattere di lavori placcati.

Se la parte costituita da metallo prezioso può essere confusa con un rivestimento, non deve essere assemblata in modo inseparabile con il metallo comune; sono ammessi solamente gli assemblaggi separabili, come ad es. l'avvitatura.

Le parti di metallo prezioso d'uno spessore di almeno 500 micrometri non sono considerate come aventi il carattere di lavori placcati; lo spessore deve essere visibile.

Nei lavori plurimetallici, le parti di metallo prezioso con titolo inferiore al titolo legale minimo e recanti la dicitura "METALLO" sono considerate metallo comune.

Sono applicabili per analogia le prescrizioni concernenti le parti in materie non metalliche di cui alla cifra 2.1.9.1.

Le prescrizioni concernenti la saldatura (cifra 2.1.1) non sono applicabili ai lavori plurimetallici con assemblaggi di metalli preziosi e metalli comuni.

3.3 Prescrizioni sulla marchiatura (art. 7a LCMP; art. 48 OCMP)

Le parti in metallo prezioso e in metallo comune di lavori plurimetallici devono essere marchiate separatamente:

- parti in metallo prezioso: indicazione del titolo e marchio d'artefice;
- parti in metallo comune: indicazione del tipo di metallo o dicitura "METALLO".

Se un lavoro è costituito da più parti in metalli preziosi e in metalli comuni è sufficiente che sia marchiata un'unica parte di ogni composizione.

Se per ragioni tecniche o estetiche non è possibile marciare una parte, la marchiatura può essere apposta sull'altra parte. In tal caso le marchiature devono essere completate con il nome o il simbolo chimico del relativo metallo (p.es. "ORO 750/TITANIO" o "ACCIAIO/Ag 925"). Il metallo predominante in volume dev'essere menzionato per primo. Può inoltre essere menzionato il peso del metallo prezioso.

4 Lavori placcati

4.1 Principio (art. 8 LCMP)

I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e sono marchiati conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 OCMP. Se ciò non è il caso, essi rientrano nella categoria delle imitazioni.

4.2 Requisiti materiali (art. 2 LCMP; art. 43 OCMP)

Sui lavori placcati, il rivestimento di metallo prezioso deve essere applicato almeno sulla parte della superficie essenziale per l'aspetto o per la funzione del lavoro (parte determinante). È quindi lecito designare come "placcato" o "coiffe or" (per casse d'orologio) i lavori di cui solo una parte della superficie è ricoperta di metallo prezioso.

La tolleranza negativa concernente lo spessore del rivestimento di metallo prezioso è del 20%.

Le parti o superfici non placcate e i lavori della categoria "coiffe or" non devono comportare nessun rivestimento più fine del medesimo metallo prezioso. Per un lavoro parzialmente placcato oro, non sono per esempio ammesse delle parti solamente dorate.

Sulle parti o superfici non placcate di lavori parzialmente placcati non sono ammessi nemmeno i trattamenti di superficie il cui colore o la cui composizione possono essere confusi con il rivestimento di metallo prezioso. Il deposito giallo di nitrato di titanio su un lavoro parzialmente placcato oro giallo non è per esempio lecito.

Le prescrizioni relative alla distinzione dei colori precisate alla cifra 1.5 non sono applicabili ai lavori placcati. Le prescrizioni di cui alla cifra 1.6.1, lettera a sono invece applicabili per analogia alle rifiniture di superficie dei lavori placcati.

4.3 Prescrizioni sulla marchiatura (art. 49 OCMP)

Le marchiature devono esprimere la composizione reale di ogni singola parte. Le diverse indicazioni autorizzate sono desumibili dall'articolo 49 OCMP.

Trattandosi di lavori parzialmente placcati, ogni parte deve essere marchiata singolarmente. La parte non placcata deve recare l'indicazione specifica del metallo, p.es. "ACCIAIO" o la dicitura "METALLO". Se per ragioni tecniche o estetiche non è possibile marciare una parte, la marchiatura può essere apposta sull'altra parte. È lecito marciare le relative parti (p.es. "INQUADRATURA PLACCATA G 10/FONDO ACCIAIO").

Se il lavoro presenta dei rivestimenti di metalli preziosi di spessori differenti, si indicherà solo il valore inferiore.

Sulle casse d'orologio la marchiatura deve essere apposta all'esterno.

4.3.1 Marchiature vietate (art. 8 LCMP; art. 50 OCMP)

Le indicazioni e designazioni seguenti sono vietate per i lavori placcati:

- l'indicazione del titolo in millesimi o carati, le marchiature di qualità espresse in tutte lettere e le espressioni combinate con diciture come "... fino" oppure "... puro", p.es. "ORO FINO" o "ARGENTO PURO";
- l'indicazione della proporzione o del peso di metallo prezioso utilizzato;
- le marchiature combinate con il nome dei metalli preziosi (p.es. "ORO AMERICANO", "GOLDOR");
- tutte le marchiature e menzioni che potrebbero indurre in errore sulla composizione o sul valore del lavoro.

4.3.2 Indicazioni di grandezza, numeri, riferimenti (art. 6 LCMP)

Le indicazioni di grandezza, i numeri, i riferimenti, ecc. apposti sui lavori come montature per occhiali o fibbie di braccialetti devono essere corredate delle abbreviazioni "mm", "n.", "rif." allorquando possono dar adito a confusioni con le indicazioni usuali utilizzate per il titolo o gli spessori dei rivestimenti (carati, millesimi, micrometri, ecc.).

Le indicazioni conformi alle norme internazionali riconosciute sono invece ammesse senza aggiunte.

4.3.3 Marchiature combinate (art. 6 LCMP)

Le marchiature combinate con il nome di metalli preziosi sono ammesse, sempre che siano depositate come marchi di fabbrica, accompagnate dalle indicazioni complementari "S.A.", "AG", "S.a.r.l.", "Co", "Cie", "Marca depositata", "GmbH", "Ltd", "®", "©", "™", ecc. Nei casi che possono dar adito a confusioni, l'Ufficio centrale può esigere una marchiatura complementare.

5 Imitazioni

5.1 Requisiti materiali (art. 2 LCMP)

Per le imitazioni non sono stati fissati requisiti sulla composizione materiale.

5.2 Prescrizioni concernenti la marchiatura (art. 8 LCMP; art. 50 OCMP)

La marchiatura delle imitazioni deve corrispondere alla loro composizione reale.

Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati.

Le espressioni anglosassoni "gold plated", "silver plate" e "silver plated" sono ammesse come traduzioni dei termini "dorati" e "argentati", sempre che:

- la marchiatura "GOLD PLATED" sia ammessa su etichette, pubblicità, prospetti, ecc.; essa è ammessa sui lavori propriamente detti solo se completata con la dicitura "DORATO";
- le marchiature "SILVER PLATE" e "SILVER PLATED" sono ammesse senza menzioni complementari su etichette, pubblicità, prospetti, ecc. nonché sui lavori stessi.

Le prescrizioni per l'oro sono pure valida per platino e palladio.

Le cifre 4.3.1 - 4.3.3 sono applicabili per analogia; marchiature come "24K GOLD PLATED" o "1/10 12 KGF" sono vietate.

Rimangono riservate le prescrizioni sulla marchiatura concernenti i servizi da tavola e le posate.

Sono ammesse anche le marchiature di fantasia come p.es. "AMERIKANER".

5.3 Servizi da tavola e posate (art. 51 OCMP)

L'indicazione della quantità (peso) d'argento fatta depositare è ammessa per i servizi da tavola e le posate. Tali lavori possono essere marchiati conformemente alle relative norme internazionali ottenibili presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV).

- EN ISO 8442-2: Materiali ed articoli in contatto con gli alimenti - Posateria e stoviglieria da tavola - Requisiti della posateria in acciaio inossidabile e argentata
- EN ISO 8442-3: Materiali ed articoli in contatto con gli alimenti - Posateria e stoviglieria da tavola - Requisiti per stoviglieria argentata da tavola e decorativa
- EN ISO 8442-4: Materiali ed articoli in contatto con gli alimenti - Posateria e stoviglieria da tavola - Requisiti per posateria dorata

Le designazioni secondo le norme sopra elencate sono ammesse. Non è necessario che il marchio del fabbricante sia registrato come marchio d'artefice.

6 Altre prescrizioni

6.1 Marchiature specifiche di determinati settori industriali o artigianali (art. 6 LCMP; art. 50 OCMP)

Per le merci diverse dai lavori di orologeria, gioielleria, oreficeria e dagli articoli assimilabili come strumenti per scrivere, accendini, ecc., è lecito utilizzare delle marchiature particolari - anche combinate con i nomi dei metalli preziosi - allorquando sono tradizionali per determinati settori industriali o artigianali. Tali marchiature non devono indurre in errore per quanto concerne la qualità reale del prodotto.

Le indicazioni del titolo in millesimi o in carati, le marchiature di qualità espresse in tutte lettere e le diciture combinate con dei termini come "... fino" o "... puro" (p.es. "ORO FINO" o "ARGENTO PURO") sono vietate.

Trattasi segnatamente di oggetti in legno, cuoio, porcellana, vetro, ecc. decorati con fogli di oro, argento, platino o palladio, martellati, vaporizzati sotto vuoto, o sui quali i summenzionati metalli sono stati applicati mediante galvanizzazione o sotto forma di liquidi o paste trattate termicamente.

Esempi di marchiature ammesse:

- cornici per quadri o altri oggetti di legno, cuoio, ecc. decorati p.es. con fogli di metalli preziosi:
BLATTGOLD, ECHTES BLATTGOLD, CADRE OR, GOLDRAHMEN, BLATT-SILBER, FEUILLE D'OR, FOGLIO D'ORO
- merci di legno, cuoio, materia plastica, ecc., dorate sotto vuoto:
GOLDENE CD, GOLDVERZIERUNG
- merci di porcellana o vetro con decorazioni di metalli preziosi:
ARGENTO SU PORCELLANA, SILBERPORZELLAN, SILBERRAND, BORD ARGENT, GLANZSILBER, SILBERDEKOR, POLIERSILBER, AUFBRENNGOLD, ecc.
- stampati, carte da visita, libri:
STAMPA ORO, GOLDDRUCK

Per la marchiatura e la presentazione delle merci qui appresso possono inoltre essere utilizzate delle marchiature analoghe:

- altri articoli che non possono essere confusi con lavori di metalli preziosi o lavori placcati come utensili casalinghi, mobili, rubinetteria, ecc.;
- prodotti dell'industria alimentare o cosmetica (biglie di zucchero argentate, mandorle dorate, liquori d'oro contenenti pagliette d'oro martellato, ecc.).

6.2 Utilizzazione del nome dei metalli preziosi (art. 6 LCMP; art. 50 OCMP)

L'utilizzazione del nome di metalli preziosi nella pubblicità è autorizzata quando esso concerne palesamente il colore e non la composizione d'un prodotto o se rinvia all'immagine simbolica del metallo prezioso.

6.3 Fatture, corrispondenza (art. 6 LCMP; art. 50 OCMP)

I fabbricanti e i grossisti possono menzionare nella loro corrispondenza commerciale e nelle fatture le informazioni concernenti la composizione effettiva dei lavori e semilavorati nonché delle forniture e dei prodotti, anche se tali indicazioni non sono conformi alle prescrizioni legali (p.es. indicazione dello spessore in micrometri trattandosi di lavori dorati).

Le marchiature di qualità come l'indicazione del titolo o dello spessore nelle fatture devono corrispondere alla realtà.

Colui che immette nel commercio la merce è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni legali materiali e formali.

6.4 Certificati di garanzia (art. 6 LCMP)

I certificati di garanzia consegnati in occasione della vendita di lavori che garantiscono p.es. la sostituzione o la riparazione del rivestimento deteriorato sono autorizzati, sempre che essi rechino il nome e l'indirizzo del venditore.

7 Controllo e marchiatura ufficiale

7.1 In generale (art. 13 e 20 LCMP; art. 82 OCMP)

Tutte le casse d'orologio in oro, argento, platino o palladio, di fabbricazione svizzera o estere immesse nel commercio in Svizzera, sono subordinate al controllo e alla marchiatura ufficiale obbligatori.

Le casse d'orologio importate temporaneamente per l'incassatura sono ugualmente sottoposte alla marchiatura ufficiale.

Per le casse d'orologio costituiti di metallo prezioso e di metallo comune (plurimetallici), la marchiatura ufficiale è facoltativa.

Rimangono riservati gli accordi internazionali.

La marchiatura è facoltativa per i lavori in metalli preziosi diversi dalle casse d'orologio e i lavori plurimetallici.

Il marchio ufficiale non è apposto sui lavori il cui titolo è inferiore ai titoli legali svizzeri minimi.

7.2 Marchiatura ufficiale delle casse d'orologio (art. 117 OCMP)

Almeno un marchio ufficiale deve essere visibile all'esterno delle casse d'orologio, sulla lunetta, sulla carrure (castello) o sul fondo.

Per le casse d'orologio sulle quali il fabbricante ha apposto tutte le marchiature all'interno, un'indicazione del titolo supplementare deve essere visibile all'esterno. In questi casi l'ufficio di controllo appone il marchio ufficiale "testa di cane San Bernardo" all'interno e all'esterno della cassa.

Quando è richiesto il marchio della Convenzione di Vienna, la marcatura completa (simbolo chimico del metallo prezioso, indicazione del titolo, marchio d'artefice, "testa di cane San Bernardo" e "marchio comune") deve essere apposta in modo da essere visibile dall'esterno.

7.3 Punzonatura ufficiale dei lavori con rifinitura PVD/CVD autorizzato (art. 44 OCMP)

Come indicato al numero 1.6.1 e, l'uso dei rivestimenti PVD/CVD è soggetto ad una validazione da parte dell'Ufficio centrale che autorizza l'uso e che ne stabilisce le condizioni d'accettazione.

Il richiedente della punzonatura ufficiale può quindi far rivestire i suoi componenti da un fornitore in grado di offrirgli una gamma di rivestimenti autorizzati, sarà così sufficiente allegare alla richiesta il documento di validazione rilasciato dall'Ufficio centrale.

In assenza di tale autorizzazione, il richiedente della punzonatura ufficiale dovrà lui stesso fare domanda scritta all'Ufficio centrale e fornire tutte le informazioni necessarie. Se il richiedente, lavora con un fornitore di servizi esterno, sarà esso che dovrà raccogliere dal fornitore le informazioni necessarie alla validazione da trasmettere all'Ufficio centrale.

I lavori non devono essere presentati alla punzonatura ufficiale se non dopo essere stati rivestiti, in modo che l'Ufficio di controllo possa verificarne la conformità materiale e apporre la marcatura nelle stesse condizioni della validazione.

7.4 Marchiatura ufficiale dei lavori misti (art. 117 OCMP)

Sui lavori misti è sufficiente apporre un unico marchio ufficiale; quest'ultimo viene apposto anche se tutte le marchiature si trovano su un solo metallo principale.

7.5 Marchiatura ufficiale dei lavori plurimetallici (art. 83 OCMP)

I lavori plurimetallici possono essere marchiati ufficialmente, sempre che l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice siano stati apposti sulla parte costituita da metalli preziosi e lo spazio sia inoltre sufficiente per apporvi il marchio ufficiale. Questo è valido anche se l'indicazione del metallo comune figura sulla parte in metallo prezioso.

7.6 Marchio comune della Convenzione di Vienna (art. 126 OCMP)

7.6.1 In generale

Per la punzonatura con il "punzone comune" della Convenzione di Vienna, i lavori devono soddisfare sia le prescrizioni nazionali sia quelle della Convenzione. In caso di esigenze diverse, le prescrizioni della convenzione prevalgono.

Le prescrizioni della Convenzione possono essere consultate sul sito ufficiale www.hallmarkingconvention.org.

7.6.2 Marchiatura di lavori esteri importati temporaneamente

Gli uffici di controllo possono marciare ufficialmente i lavori esteri importati temporaneamente soltanto per essere provvisti del marchio comune della Convenzione di Vienna. In questi casi il marchio d'artefice apposto sul lavoro sarà depositato in Svizzera.

8 Convenzioni internazionali

Le disposizioni delle seguenti convenzioni internazionali firmate dalla Svizzera (art. 126 OCMP) non corrispondono necessariamente alle prescrizioni della LCMP. L'Ufficio centrale ragguaglia a tal riguardo.

Ulteriori informazioni complementari possono essere consultate nella piattaforma di pubblicazione del diritto federale [Fedlex](#) utilizzando il numero di raccolta sistematica come indicato di seguito tra parentesi.

8.1 Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metalli preziosi ("Convenzione di Vienna - marchio comune", [RS 0.941.31](#))

Gli stati membri di questa convenzione multilaterale sono elencati nel sito ufficiale www.hallmarkingconvention.org.

Se un lavoro reca il marchio ufficiale d'uno Stato contraente e il "marchio comune" previsto dalla convenzione ("bilancia"), non soggiace più ad una nuova marchiatura ufficiale negli altri Paesi firmatari.

Il marchio d'artefice deve essere depositato nel Paese che effettua la marchiatura ufficiale.

8.2 Convenzione bilaterale Svizzera – Francia ([RS 0.941.334.91](#))

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali apposti dai due Stati e soppressione del doppio controllo dei lavori.

Il marchio d'artefice deve essere depositato nel Paese che effettua la marchiatura ufficiale.

8.3 Scambio di lettere tra Svizzera e Spagna ([RS 0.941.333.2](#))

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali apposti su le casse d'orologio e le loro parti complementari (p.es. bracciali per orologio).

8.4 Convenzione bilaterale Svizzera – Austria ([RS 0.941.316.3](#))

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali apposti sulle casse d'orologio.

8.5 Convenzione bilaterale Svizzera – Italia ([RS 0.941.345.4](#))

I lavori svizzeri recanti il marchio ufficiale non devono essere provvisti del marchio d'identificazione dell'importatore previsto dalla legislazione italiana; in compenso, il marchio d'identificazione italiano è riconosciuto in Svizzera come marchio d'artefice. Le casse d'orologio munite del marchio d'identificazione italiano non sono subordinate alla marchiatura ufficiale obbligatori.

8.6 Convenzione bilaterale Svizzera – Federazione Russia ([RS 0.941.366.5](#))

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia apposti dai due Stati sui lavori di metalli preziosi dell'industria orologiera, e soppressione del doppio controllo dei lavori in oro, argento, platino e palladio. Non è più necessario registrare il marchio di artefice nel paese di destinazione.

8.7 Convenzione bilaterale Svizzera – Kazakhstan ([RS 0.941.347.0](#))

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia apposti dai due Stati sui lavori di metalli preziosi, e soppressione del doppio controllo dei lavori in oro, argento, platino e palladio. Non è più necessario registrare il marchio di artefice nel paese di destinazione.

8.8 Pratica nel contesto della punzonatura ufficiale in relazione con gli accordi bilaterali e multilaterali

8.8.1 Lavori che recano un marchio d'artefice riconosciuto nel contesto d'una convenzione bilaterale

I lavori presentati alla punzonatura ufficiale muniti di un marchio d'artefice non registrato in Svizzera, ma riconosciuti nel contesto di una convenzione bilaterale (es. marchio d'identificazione italiano) possono ricevere il punzone ufficiale svizzero.

Diversamente, il punzone comune non può essere apposto, la Convenzione di Vienna prescrive che il marchio d'artefice deve essere registrato nel paese che procede alla punzonatura.

8.8.2 Lavori provenienti da paesi terzi con punzone di garanzia straniero riconosciuto

I punzoni di garanzia stranieri riconosciuti nel contesto di una convenzione firmata dalla Svizzera, sono riconosciuti senza ulteriori controlli o punzonatura ufficiale, anche se i lavori provengono da un paese terzo.

8.8.3 Casse d'orologio italiane importate via un paese terzo

Le casse d'orologio di provenienza italiana munite di un marchio d'identificazione ma importate in Svizzera via un paese terzo non sono sottomesse alla punzonatura ufficiale.

8.8.4 Punzoni di garanzia stranieri con indicazione di titolo integrata

I punzoni di garanzia stranieri aventi delle indicazioni di titolo integrate non riconosciuti in Svizzera (es. punzoni dei Paesi Bassi per l'argento con indicazione del titolo "835") sono ammessi a condizione che la marcatura sia completata con l'indicazione del titolo legale svizzero immediatamente inferiore.

9 Importazione, esportazione

9.1 Importazione (art. 20 LCMP; art. 126 e 131 OCMP)

I lavori fabbricati all'estero possono essere immessi nel commercio in Svizzera solo se conformi alle disposizioni della LCMP.

All'importazione, gli invii possono essere sottoposti integralmente o parzialmente al controllo dei metalli preziosi o essere ammessi senza controllo. Il destinatario della merce è in tutti casi responsabile della conformità legale dei lavori che egli immette in commercio.

All'atto della visita degli invii, in caso di dubbio, gli uffici di controllo possono effettuare saggi analitici di controllo. Le disposizioni dei trattati internazionali in vigore restano riservate.

9.2 Esportazione (art. 21 LCMP; art. 135 OCMP)

I lavori destinati all'esportazione possono essere muniti dall'esportatore, sotto la sua responsabilità e senza che sia necessario chiedere l'autorizzazione dell'Ufficio centrale, di marchiature non conformi alla LCMP ma prescritte o usuali nel Paese di destinazione.

Se i lavori recano un'indicazione di qualità, essi devono essere muniti d'un marchio d'artefice. Nei casi debitamente motivati, l'Ufficio centrale può accordare delle eccezioni.

9.3 Importazione temporanea (art. 134 OCMP)

Per l'importazione temporanea di lavori destinati alla riesportazione e recanti marchiature non conformi alla LCMP deve essere chiesta di volta in volta un'autorizzazione dell'Ufficio centrale.

10 Metalli preziosi usati e cascami contenenti metalli preziosi (materie da fondere)

10.1 Acquisto a titolo professionale di metalli preziosi usati (materie da fondere) (art. 31a LCMP; art. 164 e 172a – 172f OCMP)

Acquisto a titolo professionale di metalli preziosi usati (materie da fondere) è soggetto all'obbligo di registrarsi o di ottenere una patente e alla vigilanza del Controllo dei metalli preziosi.

I metalli preziosi usati ai sensi dell'art.1 cpv. 3 lett. b o c della LCMP sono gioielli, orologi e altri articoli di seconda mano contenenti metalli preziosi, nonché scarti di lavorazione (giusta l'art. 35a OCMP) per il recupero dei metalli preziosi.

Gioielli, orologi, monete, medaglie e altri articoli di seconda mano destinati alla rivendita (lavori di seconda mano) non sono considerati metalli preziosi usati ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 lett. b o c della LCMP.

Con il termine acquisto a titolo professionale si intende l'acquisto di materie da fondere nel quadro di un'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole e che il valore totale delle materie negoziate sia superiore ai 50'000 franchi per anno civile. Non importa se questa attività sia principale o accessoria.

L'obbligo di documentazione può essere assolto con fascicoli elettronici. Si può rinunciare alla tenuta di fascicoli fisici.

L'Ufficio centrale tiene un registro degli acquirenti registrati e dei titolari di una patente di acquirente e ne pubblica periodicamente il contenuto.

10.2 Rivendita

10.2.1 Rivendita di scarti fusi (art. 31 LCMP; art. 169 OCMP)

Solo i titolari di patente di fonditore sono autorizzati a fondere gli scarti acquistati contenenti metalli preziosi e a rivendere i prodotti di fusione ottenuti direttamente a un saggiatore del commercio. I prodotti della fusione devono essere muniti di un marchio di fonditore registrato presso l'Ufficio centrale.

Se questi prodotti della fusione non sono destinati ad essere rivenduti direttamente ad un titolare di un'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, prima della loro commercializzazione devono essere saggiati. Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione e designare questi ultimi secondo le norme di legge in materia.

10.2.2 Rivendita degli scarti derivanti dalla loro propria attività (art. 171 e 172 OCMP)

I fabbricanti che fondono i cascami di fabbricazione derivanti dalla loro propria attività (limature, ecc.) per la vendita devono essere titolari di una patente individuale di fonditore registrato presso l'Ufficio centrale. Il prodotto della fusione destinato ad essere venduto deve essere contrassegnato dal marchio individuale di fonditore.

Se questi prodotti della fusione non sono destinati ad essere rivenduti direttamente ad un titolare di un'autorizzazione di esercitare la professione di saggiaiore del commercio, prima della loro commercializzazione devono essere saggiati.

Non sono considerati scarti fusi per la rivendita, gli scarti derivanti dalla produzione per fusione di lavori in metallo prezioso da parte di fabbricanti (come ad esempio materozze o perni) che possono essere chiaramente attribuiti a questo processo di produzione.

10.2.3 Rivendita di metalli preziosi usati nei negozi (gioielli d'occasione)

La rivendita di gioielli d'occasione o di altri lavori di seconda mano comporta dei rischi. In molti casi tali oggetti non sono conformi alla legislazione sul controllo dei metalli preziosi (marchiatura non conforme o incompleta, parti con titolo inferiore, parti di metallo comune non autorizzate, eccessi di saldatura, ecc.). Prima della loro riutilizzazione dovranno quindi essere controllati minuziosamente e, in caso di rivendita, la marchiatura dovrà essere adeguata. Al bisogno, tali oggetti potranno essere presentati per esame ad un ufficio di controllo dei metalli preziosi.

10.3 Riutilizzazione di metalli preziosi usati come materia prima per la fabbricazione

L'utilizzazione di metalli preziosi usati comporta dei rischi (titoli inferiori, eccessi di saldatura a titolo basso, parti di metallo comune, ecc.). Sconsigliamo vivamente di riutilizzare il metallo prezioso proveniente dall'acquisto di metalli preziosi usati.

10.4 Elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti (art. 168d e 178 OCMP)

Gli elenchi seguenti possono essere consultati in internet:

- elenco dei titolari della patente di fonditore e dell'autorizzazione ad esercitare la professione di saggiaiore del commercio:
[Fusione e saggio dei metalli preziosi](#)
- elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti (vedi numero 3.4.2 del regolamento relativo all'applicazione della legge sul controllo dei metalli preziosi per i titolari della patente di fonditore e dell'autorizzazione ad esercitare la professione di saggiaiore del commercio ([R-247](#)))

11 Ispezioni (art. 38 LCMP; art. 15, 168d e 172f OCMP)

Il Controllo dei metalli preziosi ispeziona tutte le ditte che fabbricano lavori sottoposti alla legge sui metalli preziosi, che ne fanno commercio o eseguono operazioni che necessitano di un'autorizzazione (fabbriche e laboratori, grossisti, negozi al dettaglio, ditte di vendita per corrispondenza, supermercati, boutiques, acquirenti di metalli preziosi usati, ecc.).

Le ispezioni vengono generalmente preannunciate. Il loro scopo è da un canto di assicurarsi che la merce fabbricata, immagazzinata e quella messa in commercio siano conformi alle prescrizioni e, d'altro canto, che le disposizioni in materia di fusione o acquisto di metalli preziosi usati e cascami contenenti metalli preziosi, siano osservate. Tali visite servono anche al contatto personale e all'informazione.

L'ispettore ha il diritto di:

- ispezionare la ditta;
- controllare la fabbricazione, gli stock e i locali di vendita;
- prelevare campioni e lavori per l'esame approfondito;
- chiedere informazioni e consultare i documenti utili, segnatamente le fatture e gli inventari.

I responsabili della ditta sono tenuti a collaborare e a fornire tutte le informazioni richieste.

12 Provvedimenti organizzativi

Elenco degli uffici di controllo con le loro relative zone d'attività (art. 15 OCMP)

Ufficio di controllo	Zona d'attività
Biel con suddivisioni Le Noirmont e Villars-sur-Glâne	Parte francofona dei cantoni di Berna e di Friburgo, cantoni di Giura, e di Neuchâtel (ispezioni)
Chiasso	Cantone Ticino e la parte italoфона dei Grigioni
Ginevra	Cantoni di Ginevra e Vaud, come anche la parte francofona del cantone del Vallese
Zurigo con suddivisione Basilea	L'insieme dei cantoni germanici e la parte dei cantoni germanofoni dei cantoni di Berna, di Friburgo e del Vallese, come anche il Principato del Liechtenstein
La Chaux-de-Fonds (cantonale)	Cantone di Neuchâtel (per sua attività)

13 Disposizioni finali

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° ottobre 2024.

A decorrere da tale data sono abrogate tutte le prescrizioni anteriori contrarie, in particolare:

- le "Istruzioni concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi" (ICMP) del 1° aprile 2023.